



**COMUNE DI MARZI  
PROVINCIA DI COSENZA**

*Deliberazione della Giunta Comunale*

*/Copia*

**N. 28**

**Del 09/05/2023**

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2023 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160).**

L'anno **DUEMILAVENTITRE' (2023)** addi **NOVE** del mese di **MAGGIO** alle ore **11.30** in una sala dell'edificio municipale.

Nell'osservanza della vigente normativa, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Nome		Carica	Presente	Assente
<b>Tucci</b>	<b>Dr. Pietro</b>	<b>SINDACO</b>	<b>X</b>	
<b>Aiello</b>	<b>Marco Giuseppe</b>	<b>VICESINDACO – ASSESSORE</b>	<b>X</b>	
<b>Calabrese</b>	<b>Lavinia Graziella</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>	
		<b>TOTALE</b>	<b>03</b>	<b>00</b>

Assiste il Segretario comunale sig. dr. Giuseppe Cucinotta

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Tucci dr. Pietro, nella sua qualità di Sindaco, il quale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## A GIUNTA COMUNALE

**Esaminata** la proposta di deliberazione indicata in oggetto ed allegata al presente atto, nonché la relativa documentazione;

**Riscontrata** l'opportunità di procedere all'approvazione della stessa, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa del Comune ed in coerenza con i programmi dell'amministrazione;

**Ritenuta** l'urgenza della sua approvazione, per i motivi prospettati nella proposta di deliberazione e ritenuta la propria competenza a provvedere in merito, in base all'art. 48 del Testo Unico n. 267/2000, allo statuto comunale ed ai regolamenti;

**Visto** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Richiamati** lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

**Preso atto** dei pareri favorevoli, a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressi dai Responsabili dei Servizi Tecnico e Finanziario ed allegati alla proposta medesima;

**Con voti** favorevoli unanimi, espressi in forma palese

### DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa espresso che qui s'intende integralmente richiamato:

- **Di approvare**, come approva e fare propria, senza alcuna modifica, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2023 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)** che qui si intende integralmente richiamata, confermata e trascritta.

- **Di dichiarare**, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

**Oggetto:** APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2023 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160).

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Vista** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone: - al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";

#### Richiamati

- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."

- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";

- al comma 751, che "... A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";

- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";

- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";

**Preso Atto** che l'art 1, cc. 748-788 L.n.160/2019 fissa le aliquote e detrazioni d'imposta;

**Visto altresì** l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";

**Preso atto** che l'art 1, cc.748-755, L. n.160/2019 fissa aliquote e detrazioni;

**Evidenziato** che il gettito complessivo dell'IMU così suddiviso tra Stato e Comuni:

**Stato** tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% ( art.1, c.744, L n.160/2019);

**Comuni** tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovre sulle aliquote;

**RILEVATO** che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2021 e confermati nel 2022<sup>1</sup>;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria C.C.32 del 30.09.2020;

**RICHIAMATA**, quindi, la Delibera di Giunta. n. 03 del con la quale sono state approvate per l'anno 2022, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

**CONSIDERATO** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2023 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**Visti, quindi:**

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio

---

<sup>1</sup> L'art. 1, comma 837, lett. b) della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede che "... al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 » ...";

*successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;*

- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

#### **VISTI inoltre:**

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: “*775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.*”;

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 (pubblicato in G.U. 26 aprile 2023, n. 97) che differisce al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

**PRESO ATTO** del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito in legge n. 5 del 2014, che ha stabilito l'esenzione dal pagamento IMU per una serie di immobili, confermata anche con l'introduzione da parte della legge di stabilità 2014, della nuova IUC. "Non si paga più l'IMU sull'immobile adibito ad abitazione principale, eccetto per quello definito di lusso, quindi classificato nelle categorie catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici)";

**RILEVATO** che l'art.1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n.160 dispone: “*755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*”;

**VISTO** l'art.13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n.201: - 15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. - 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. - 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati

sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. - 15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale;

**VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**CHE** la suddetta disposizione è stata riconfermata dall'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale ha altresì previsto che, in caso di mancata deliberazione delle citate tariffe e aliquote nel termine per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate, di anno in anno, le tariffe e aliquote vigenti;

**RITENUTO** di provvedere nel merito;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali;

**RICHIAMATI** lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** il vigente regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

**VISTI** i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi Amministrativo e Finanziario, a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 allegati alla presente;

**Tutto** quanto sopra premesso e considerato;

## PROPONE

Per le motivazioni in premessa, da intendersi per integralmente richiamate, di **approvare**, per **l'anno di imposta 2023**, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'IMU:

Fattispecie	Norma di riferimento	Aliquota stabilita dalla legge	aliquota minima che può essere stabilita dal comune	aliquota massima che può essere stabilita dal comune	ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)	aliquota effettivamente stabilita dal comune	NOTE
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze previste per Legge	art. 1, c. 740, L. n.160/2019	esente	esente	esente	Non previsto	esente	
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze * si applica una detrazione	art. 1, c. 748, L. n.160/2019	0,5%*	0	0,6%*	Non previsto	6,00 per mille	

<b>di euro 200</b>							
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n.160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%	Non previsto	<b>10,60 per mille</b>	Di cui 7,60 per mille allo Stato
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L.n.160/2019	0,1% (esenti dal 2022)		0,25% (esenti dal 2022)	Non previsto	<b>1,00 per mille</b>	
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n 160/2019	0,1%		0,1%	Non previsto	<b>1,00 per mille</b>	
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%		1,06%	1,14%	<b>10,60 per mille</b>	
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%		1,06%	1,14%	<b>10,60 per mille</b>	
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,76%		1,06%	non previsto	<b>10,60 per mille</b>	<b>Esenzione</b> per le fattispecie individuate, ai sensi dell'art.1, comma 758 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. di PRECISARE che le Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2023 sono quelle previste nel vigente regolamento IUC precisando ulteriormente che per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 - A/8 - A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
4. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

5. Infine, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, con la seguente votazione, resa per alzata di mano: di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto  
Marzi, il 08/05/2023

IL RESPONSABILE  
f.to Dr.ssa Teresa CICIRELLI

**PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2023 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160).**

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO - *Parere di regolarità amministrativa***

Eventuali Osservazioni: *NESSUNA*

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico,  
premesse quanto sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00 esprime sulla presente proposta di deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Marzi, li 08/05/2023

*Il Responsabile del Servizio Tecnico  
f.to dr.ssa Teresa CICIRELLI*

---

**SERVIZIO FINANZIARIO - *Parere di regolarità contabile / finanziaria***

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,  
Esaminata la proposta di deliberazione indicata in oggetto;  
Visti gli atti d'Ufficio a corredo della pratica;  
Dato atto del redigendo bilancio di previsione anni 2023-2025;  
Visto l'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

**ESPRIME**

parere favorevole di *Regolarità Contabile* sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

A norma delle vigenti disposizioni, si *attesta* inoltre la *copertura finanziaria* (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Marzi, li 08/05/2023

*Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to dr.ssa Teresa CICIRELLI*

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale  
f.to dott. Giuseppe Cucinotta

Il Sindaco  
f.to dott. Pietro Tucci

---

SI ATTESTA che la presente delibera è stata data per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale *on-line* per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi, ai sensi dell'art. 124 del Testo unico 18 agosto 2000, n. 267 della legge n. 69/2009 e della legge n. 25/2010.

In pari data è altresì comunicata in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi del successivo articolo 125 del medesimo testo unico **prot. n. 1561 del 29/05/2023**

Marzi **29/05/2023**

Il Segretario Comunale  
f.to dott. Giuseppe Cucinotta

---

Reg. pubbl. N.

### PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblica nell'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **29/05/2023** al **13/06/2023** come da apposito referto del Responsabile delle pubblicazioni allegato all'originale del presente atto.

Marzi \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio

---

### ESECUTIVITA'

SI ATTESTA che la presente delibera è esecutiva:

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

essendo decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo, senza che siano pervenute richieste di invio al controllo (art. 134, comma 3, D. L.vo n. 267/2000)

*Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 contro il presente atto è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, al competente T.A.R., ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione.*

Marzi li **29/05/2023**

Il Segretario Comunale  
f.to dott. Giuseppe Cucinotta

---

**È copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo d'ufficio.**

Marzi, li **29/05/2023**

**Il Segretario comunale  
f.to dott. Giuseppe Cucinotta**

---